MANNA. Debbo dire la ragione per la quale ho chiesto di parlare.

In seno della Giunta del bilancio, di questo articolo 4° io ed altri colleghi chiedemmo la soppressione, che non fu accolta per un solo voto di maggioranza.

Quindi permetterà il Presidente che io dica la ragione della proposta.

PRESIDENTE. Eh, altro!

Voci. Ma breve, breve!

MANNA. Un minuto solo d'orologio. (*Benissimo!*)

Desidererei sapere innanzi tutto dal guardasigilli, il quale avrebbe potuto anche attendere che venisse discusso il progetto del nuovo Codice di procedura penale per affrontare l'intera questione, come farà egli a conciliare questo articolo 4° con l'articolo 142 del codice di procedura penale. Con l'articolo 4° l'Amministrazione delle ferrovie di Stato non è tenuta a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le inchieste nei casi di sinistro, e, viceversa, coll'articolo 142 il giudice istruttore può perquisire e sequestrare tutti gli atti relativi alla scoperta del reato. Il progetto ministeriale conteneva un assurdo giuridico, ma diceva qualche cosa: di questo articolo 4° la prima parte, cioè «salvo il disposto dell'articolo 180 del Codice penale», è inutile, perchè ogni ufficiale pubblico deve denunziare i reati; la seconda parte, se non urta contro l'articolo 142 del Codice di procedura penale, è la riproduzione di una norma di diritto comune; in ogni caso il miglior partito è quello di sopprimere per intero l'articolo 4.

Voci. Ai voti! Ai voti!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* L'onorevole Meda, con la sua, debbo riconoscerlo, misurata parola, sollevava una questione pregiudiziale e debbo altresì riconoscere che il contenuto del suo discorso giustificava, dal punto di vista suo, la pregiudiziale ch'egli moveva: la qual cosa non posso parimenti dire degli altri oratori, come dell'onorevole Muratori e dell'onorevole Ciraolo, i quali, pur mutuando la ragione della pregiudiziale mossa dall'onorevole Meda, nel fondo poi e nel merito dimostravano un'avversione così decisa verso la disposizione, da rivelare assai chiaramente che per loro la questione pregiudiziale non era che un pretesto, un modo, una bandiera per far passare la critica e l'opposizione in merito.

L'onorevole Meda ha detto: ma perchè in una legge speciale sulle ferrovie toccate questa questione di diritto? Ora il dubbio dell'onorevole Meda può considerarsi sotto due aspetti, e le cose che egli ha detto mi obbligano in effetto a considerarlo sotto l'uno e l'altro di questi aspetti.

Da un lato, pareva che l'onorevole Meda sollevasse una specie di questione di regolarità formale circa la deliberazione della Camera, perchè pareva che dicesse: Ma come? Così di punto in bianco, si presenta alla discussione e alla deliberazione della Camera un articolo, che tocca così profondamente il diritto e che importa un principio giuridico di tanta importanza?

Sotto questo punto di vista, debbo osservare che per questo disegno di legge la procedura si è svolta in maniera perfettamente conforme ed analoga a quella, secondo cui si svolgerebbe la discussione di qualsiasi altro codice; le proposte, infatti, sono state presentate dal Governo, esaminate dalla Commissione e sono ora discusse dalla Camera. L'onorevole Meda domandava perchè dobbiamo discutere così in fretta; per parte mia, sono qui a disposizione dell'onorevole Meda e della Camera per tutta questa sera e, se occorre, per tutto domani e domani l'altro. (*Oooh!*).

E veniamo all'altro aspetto della questione, come ho dianzi accennato. L'onorevole Meda mi pare che abbia inoltre detto che non bisogna toccare i codici a proposito di discussione di leggi speciali. A questo punto constato che certamente esiste un dissenso fra di noi. Io credo che si possa benissimo in sede di leggi speciali toccare anche i codici... (*Interruzioni*) Ritengo che i codici non siano delle arche sante, che non sia affatto lecito toccare; credo, anzi, che le riforme dei codici, che si fanno a ragion veduta a mano a mano che la opportunità si presenti e l'esigenze lo richiedano, possano giovare così ai codici stessi come alla società. La società non può aspettare per i suoi bisogni che le Commissioni, che rivedono i codici, studino per mezzo secolo; e ai codici stessi giova il metodo che noi seguiamo: poichè esso può consensire che tutta la complessa e organica struttura di essi sussista ancora per lungo tempo, pur lasciando che ai bisogni immediati ed urgenti della vita quotidiana si possa prov-